



Comune di Foggia

DIRETTIVA SINDACALE

N° 01 del 8 febbraio 2005

OGGETTO: Disposizioni in materia di concessione del patrocinio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che presso la GESTOR SpA, concessionaria del servizio di pubbliche affissioni, continuano a pervenire da parte di alcuni uffici comunali "autorizzazioni" alla affissione gratuita di manifesti relativi ad iniziative di privati o di associazioni di scarsa o nulla valenza sociale o, comunque, in ordine alle quali il Comune di Foggia non ha alcuno specifico interesse;

EVIDENZIATO, a parte ogni considerazione sulla responsabilità del dipendente che firma l'autorizzazione, il mancato guadagno da parte del Comune quantificabile, a titolo esemplificativo, in circa € 600,00 per l'affissione di 250 manifesti;

RISCONTRATO che la cd. autorizzazione alla affissione gratuita riguarda spesso un numero spropositato di manifesti che comporta non poche difficoltà per la azienda concessionaria del servizio a causa della scarsità degli specie disponibili specie in alcuni periodi dell'anno;

RILEVATO che i provvedimenti di autorizzazione, specie se trasmessi alla GESTOR SpA tramite fax, riportano spesso firme non leggibili e che quindi non consentono una agevole individuazione di chi li ha sottoscritti;

RICHIAMATO in proposito il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che, all'art.20, stabilisce tra l'altro che "la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà ... per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali";

FATTO PRESENTE che le agevolazioni in materia di affissione di pubblici manifesti comportante la riduzione a metà della relativa tariffa base è di norma disposta mediante concessione del patrocinio del Comune di Foggia alla iniziativa cui i manifesti si riferiscono;

VISTO il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e in particolare gli artt. 20 e 21;

VISTO il "Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici" e in particolare l'art.8;

RITENUTO di impartire in proposito specifiche direttive tendendo conto di quanto disposto dalla normativa suindicata;

E M A N A

la seguente direttiva:

- 1) *Si intende per patrocinio comunale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa mediante la concessione di una agevolazione in materia di affissione di pubblici manifesti comportante la riduzione a metà della relativa tariffa base.*
- 2) *Il patrocinio del Comune, il cui rilascio in base all'art.8 del "Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici" è di competenza della Giunta comunale, in casi di urgenza è concesso dal Sindaco, ovvero dall'assessore competente per materia che ne dà contestuale comunicazione al Sindaco.*
- 3) *Il patrocinio comunale può essere concesso solo per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, che siano ritenute di valore sociale o ad iniziative che rivestano una certa rilevanza nell'ambito della sicurezza sociale ovvero delle attività educative ovvero dello sviluppo economico e dell'ambiente.*
- 4) *Le istanze di patrocinio comunale devono contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il suo costo complessivo.*
- 5) *Nella valutazione dell'istanza di patrocinio comunale viene in particolare verificato che l'iniziativa:*
 - a) *non contrasti con gli indirizzi e i programmi dell'Amministrazione Comunale;*
 - b) *non abbia finalità di lucro;*
 - c) *rientri in uno dei casi previsti al punto 3).*
- 6) *I manifesti per i quali si chiede il patrocinio del Comune non possono contenere forme dirette o indirette di pubblicità commerciale.*

- 7) *La concessione del patrocinio comporta per il richiedente l'onere di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione lo stemma del Comune con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Foggia".*
- 8) *Di quanto previsto ai precedenti punti 6) e 7) deve essere fatta espressa menzione nel provvedimento di concessione del patrocinio.*
- 9) *Il numero dei manifesti per i quali è concesso il patrocinio del Comune non può essere superiore a 100 ovvero a 150 in caso di manifestazione di particolare importanza..*
- 10) *I provvedimenti di concessione del patrocinio devono pervenire al concessionario del servizio di pubbliche affissioni con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la prima uscita dei manifesti stessi in modo da consentire una più efficace ed efficiente organizzazione del servizio. In ogni caso, pur se anticipato via fax, ogni provvedimento di concessione del patrocinio deve essere contestualmente trasmesso tramite posta ordinaria ovvero consegnato direttamente a mano al concessionario del servizio.*
- 11) *L'esenzione totale dal diritto sulle pubbliche affissioni (cd. affissione gratuita) per i manifesti riguardanti attività istituzionali del Comune - anche se svolte con la partecipazione di associazioni, enti pubblici o privati, - nonché per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge, resta di competenza dei dirigenti in quanto non implica alcuna valutazione discrezionale di natura politica.*
- 12) *Restano fermi gli altri casi di riduzione e di esenzione totale della tariffa previsti, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.*

Si raccomanda il puntuale rispetto delle disposizioni impartite con la presente direttiva nonché l'utilizzo dell'allegato schema-tipo di provvedimento di concessione di patrocinio.

La presente direttiva viene comunicata ai Dirigenti e agli Assessori Comunali e pubblicata all'albo pretorio comunale.

Estensore: *Dott. Angelo Masciello*



Orazio Ciliberti
IL SINDACO
Dott. Orazio Ciliberti